

RISPOSTA DI ENEL SPA
AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 597/2017/R/eel

29 Settembre 2017

“Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica”

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel condivide il principale obiettivo del DCO di superare l’impasse determinatasi a valle delle sentenze del TAR Lombardia 31 Gennaio 2017, nn 237, 238, 243 e 244 e che hanno innescato una spirale di comportamenti fortemente speculativi da parte di alcuni trader che, muovendosi fra le maglie della regolazione, hanno intravisto in tali pronunce un mezzo non solo per ottenere la riduzione delle garanzie dovute al distributore, ma anche per autoridursi (o addirittura interrompere del tutto) il versamento dei corrispettivi del servizio di trasporto. Tali comportamenti hanno spesso dato luogo a contenziosi di lunga e difficile risoluzione, con gravi riflessi sugli equilibri economici finanziari dei distributori coinvolti che rischiano di ripercuotersi sulla tenuta dell’intero sistema oltre che sui clienti finali. Comportamenti quindi da stigmatizzare e arginare il più possibile per evitare di gravare sulle bollette di tutti i consumatori e di falsare le dinamiche concorrenziali proprio nella fase di completamento del processo di liberalizzazione del mercato retail.

Giova ricordare che Enel ha promosso e sostenuto il Codice di Rete (CADE) nei numerosi contenziosi originatisi negli ultimi tempi, affiancando anche l’Autorità, proprio a tutela della solidità dell’assetto del sistema, nelle impugnative avversarie dinanzi al TAR Lombardia e nell’appello delle sopra citate sentenze al Consiglio di Stato, in relazione al quale si avrà a breve l’udienza di merito.

Nel presente documento per la consultazione è certamente da apprezzare la finalità di contemperare i diversi interessi in gioco ma occorre considerare che lo stesso si va ad inserire in un contesto purtroppo non definitivo e quindi fortemente a rischio. Come detto, infatti, sul piano giuridico pende ancora la suddetta pronuncia giurisdizionale amministrativa che potrebbe addirittura invalidare l’esigenza stessa della consultazione, mentre il quadro normativo è ancora in piena evoluzione proprio in vista della riforma legislativa citata nel DCO e che dovrebbe riconfigurare gli Oneri generali di Sistema (OdS) come componenti autonome rispetto ai corrispettivi di trasporto.

Pertanto, a fronte di uno scenario piuttosto incerto, una qualunque revisione transitoria dell’attuale disciplina dovrebbe essere veloce da implementare, facile da gestire e naturalmente efficace nel raggiungimento dell’obiettivo fissato.

A nostro avviso, quindi, **l’intervento transitorio che l’Autorità dovrebbe attuare dovrebbe essere volto in via prioritaria a mantenere quanto più possibile l’assetto regolatorio attuale integrandolo con opportuni meccanismi di compensazione** sia per i venditori (in relazione alla morosità dei clienti finali) sia per i distributori per i crediti maturati a seguito di inadempienze dei trader e delle relative risoluzioni contrattuali. In questo modo si salvaguarderebbero gli attuali flussi fra gli operatori e si impiegherebbero meccanismi perequativi già sperimentati dalla regolazione. Tali forme di compensazione (che potrebbero includere anche i costi di accesso alle garanzie per OdS non incassati) determinerebbero, di fatto, una forma di ottemperanza alle citate sentenze del TAR che, come noto, presenta non poche difficoltà attuative proprio sul piano della gestione delle garanzie.

La proposta avanzata dal documento di consultazione, invece, si muove già in un'ottica di riforma dell'assetto attuale delle garanzie, separando quindi fin da subito la gestione degli Oneri di rete (OdR) da quella degli OdS secondo un modello che presenta oggettive difficoltà operative, necessità di investimenti non trascurabili e soprattutto lunghi tempi di implementazione, non conciliabili con il carattere di transitorietà richiesto. Tanto i venditori quanto i distributori si troverebbero a dover modificare gli attuali sistemi di gestione delle garanzie per dedicare una sezione specifica a quelle a copertura degli OdS destinata ad essere rimodulata, se non proprio dismessa, non appena entrerà in vigore la prospettata riforma normativa.

Altro elemento critico della proposta in consultazione è l'assenza di un adeguato deterrente che disincentivi gli utenti a ritenere conveniente assestare la propria stima degli oneri incassati al livello *targeting*. Il solo appesantimento delle garanzie previsto a fronte di una minor quota di oneri versati non sembra un disincentivo sufficientemente forte all'attuazione di questi comportamenti. Tanto più che il valore massimo di garanzia previsto dal DCO per la copertura degli OdS - pari a 3 mesi - corrisponde a quello minimo attualmente in vigore. È vero che tale misura risponde probabilmente al tentativo di ottemperare ad una indicazione, come detto, "controversa" del Giudice amministrativo, ma è altrettanto vero che si tratta di una soluzione oggettivamente blanda nella tutela del rischio oltre a non essere, poi, esente da possibili contestazioni.

Il documento poi non prevede alcun **meccanismo di reintegro per i crediti inesigibili maturati sui corrispettivi di rete**, la cui necessità era già stata anticipata dalla stessa Autorità nella parte motiva della delibera 609/2015/R/eel che prevedeva "*..al verificarsi di situazioni eccezionali..*" non coperte adeguatamente dai meccanismi tariffari proprio l'adozione di "*..misure di ulteriore copertura..*".

La disciplina tariffaria in vigore non offre copertura adeguata per l'accresciuta morosità dei trader, particolarmente significativa negli ultimi anni. Infatti, il maggior rischio di credito del distributore, legato alla crescente numerosità dei venditori (anche di piccola dimensione e meno affidabili nei pagamenti) e all'introduzione del CADE, che ha vincolato i distributori ad accettare un sistema di garanzie standard e per alcuni aspetti poco robusto (vedi utilizzo del rating in luogo delle fidejussioni bancarie), non è stato adeguatamente compensato da un incremento del parametro Beta in fase di definizione del WACC per il periodo 2016-2019 (vedi successivo approfondimento sul punto).

Pertanto, vista la fattispecie e la rilevanza dei crediti inesigibili derivanti dalle recenti risoluzioni dei contratti di trasporto [OMISSIS], l'introduzione di un meccanismo di reintegro dei medesimi risulta quanto mai urgente considerato pure che, come anticipato in premessa, alcuni venditori hanno approfittato del contenzioso sugli OdS per non versare nemmeno gli OdR.

Per quanto riguarda invece il meccanismo di reintegro per crediti non recuperabili maturati sugli OdS, riteniamo che esso debba trovare applicazione a partire dal 1 gennaio 2016 (data di avvio del CADE), così come l'Autorità stessa aveva correttamente preventivato ed illustrato nella parte motiva della delibera 109/2017/R/eel. Con tale provvedimento infatti l'Autorità aveva preso atto delle sentenze intervenute sulla gestione delle garanzie disciplinate dal CADE ed aveva previsto una disciplina transitoria, nelle more dell'individuazione di meccanismi di compensazione per gli operatori. La delibera non può quindi certo essere presa come riferimento temporale significativo ai fini dell'individuazione del periodo da "sanare". Peraltro, proprio il CADE nell'eterointegrare i suddetti contratti di trasporto, ha eliminato la trattenuta da parte dei DSO della cosiddetta quota di inesigibilità che era proprio funzionale a coprire parte del rischio credito sull'incasso degli OdS.

Possibili alternative

Gestione Oneri di sistema

Se l'Autorità non dovesse valutare in nessun modo percorribile la proposta di intervento minimale richiamata in premessa, avente ad oggetto il mantenimento dell'assetto attuale (integrandolo solo con l'attivazione dei meccanismi di compensazione per venditori e distributori) e intendesse invece comunque intervenire separando già la gestione delle garanzie fra OdR e OdS, proponiamo una possibile soluzione alternativa maggiormente indirizzata verso la futura fiscalizzazione degli OdS. [OMISSIS]

Gestione Oneri di rete

Enel condivide in generale l'impianto proposto nel DCO sulle garanzie a copertura dei corrispettivi di rete e l'irrobustimento delle misure a tutela dell'esposizione creditizia del distributore che dovrebbero perciò valere in qualunque scenario adottato e cioè sia in caso di mantenimento dell'attuale assetto del CADE (soluzione preferibile, come detto in premessa) sia nell'ipotesi di separare fin da subito la gestione degli OdR da quella degli OdS.

Tali misure però non sono di per sé sufficienti ad arginare i succitati comportamenti opportunistici ed è pertanto necessario **prevedere alcuni strumenti integrativi che riteniamo indispensabili ed urgenti** alla luce dell'esperienza maturata in quasi due anni di applicazione del CADE e ciò, quindi, **indipendentemente dalla soluzione che l'Aeegsi intenderà adottare nel provvedimento finale**. A tale scopo abbiamo **predisposto una nota ad hoc che alleghiamo alla presente risposta**.

Con riguardo alla necessità di prevedere un meccanismo di **reintegro anche per gli OdR**, come anticipato nelle Osservazioni generali, negli ultimi anni si è registrato un significativo aumento del rischio credito del distributore, derivante anche dal sistema delle garanzie previste dal CADE, molto più vincolante per il distributore rispetto a quello del passato.

A conferma di ciò, segnaliamo che negli ultimi anni Enel ha svalutato crediti per [OMISSIS] per effetto delle procedure concorsuali, ancora attive, in cui sono incorsi alcuni trader; come conseguenza il Fondo [OMISSIS]

Durante la consultazione precedente l'avvio del V periodo tariffario Enel ha richiesto che fosse in primo luogo definito un valore del parametro Beta in grado di cogliere tale livello di rischiosità, e, in aggiunta, previsto un meccanismo di reintegro per i crediti inesigibili, da attivare nel caso in cui il distributore, nonostante tutte le azioni poste in essere, rimanga con un credito non più recuperabile (richiesta peraltro in linea con quanto previsto nella parte motiva della Delibera 609/2015).

Nel TIT 2016-2019 l'Autorità ha invece confermato un valore del Beta unlevered pari a 0,39 (corrispondente ad un Beta levered di 0,61) sostanzialmente in linea con i valori dei Beta definiti nei precedenti periodi regolatori.

Non essendo stata pertanto prevista alcuna copertura tariffaria volta a compensare l'aumentato rischio credito dell'attività di distribuzione, è necessario (e urgente, come detto) introdurre un meccanismo volto a permettere il reintegro del gettito relativo ai corrispettivi di rete, non altrimenti recuperabili dalle imprese distributrici. Tale necessità è ancor più stringente in vista del superamento dei regimi di prezzo a fronte del quale aumenterà la porzione del mercato libero e, verosimilmente,

il numero dei soggetti che vi operano, con un conseguente incremento del rischio intrinseco di inadempienze.

[OMISSIS], nell'ipotesi in cui l'Autorità confermi l'orientamento espresso nel presente Documento, richiediamo che il meccanismo di reintegro previsto per gli Oneri di Sistema sia esteso, per analogia, anche ai corrispettivi di rete.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1 Osservazioni in merito alla soluzione transitoria

– Si condivide l’orientamento di prevedere fin da subito distinte discipline relative alle garanzie, da un lato, dei corrispettivi del servizio di trasporto e, dall’altro, delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema?

Vedi Osservazioni generali.

S2 Osservazioni generali

Si rimanda inoltre all’Allegato per ulteriori misure integrative in tema di gestione delle garanzie.

– Si condivide l’orientamento volto a separare le garanzie versate a copertura dei servizi di rete da quelle inerenti gli oneri generali?

Come già espresso, Enel ritiene che la soluzione posta in consultazione sia caratterizzata da un impatto gestionale non proporzionato alla transitorietà della stessa e che rischierebbe di essere comunque vanificata da nuove possibili contestazioni da parte di qualche operatore.

La stima dei costi per modificare complessivamente i sistemi ammonterebbe a qualche milione di euro ed i tempi necessari non sarebbero, nell’ipotesi più ottimistica, inferiori a nove mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Tanto le imprese distributrici quanto quelle di vendita verrebbero interessate da complesse ed onerose modifiche ai sistemi di gestione del credito e contabili finalizzate in primis alla gestione distinta di OdR e OdS, in particolare in presenza di pagamenti parziali della fattura del trasporto. A nostro avviso, in tal caso, una regola di default dovrebbe prevedere l’attribuzione degli incassi prioritariamente alla copertura degli OdR. La proposta del DCO impatta, oltre che sulla gestione del credito, anche sulla corretta attribuzione dell’aliquota IVA in quanto fiscalmente applicata sul totale imponibile e non pro quota sulle componenti tariffarie.

Si segnala poi che anche tutti i sistemi informatici di gestione delle garanzie sarebbero soggetti a profonde modifiche e gli adempimenti burocratici risulterebbero raddoppiati con conseguenti costi aggiuntivi.

– Quale valore dell’intervallo indicato per la fissazione della percentuale targeting di raccolta potrebbe essere ritenuto congruo?

Rimandando alle osservazioni di carattere generale sul tema, ribadiamo che qualsiasi proposta che non preveda il versamento da parte dei venditori dell’intera quota di OdS fatturata necessiterà dell’introduzione di misure di controllo, in modo tale da escludere strategie opportunistiche da parte degli operatori stessi finalizzate a non stimolare il pagamento e il recupero dai clienti finali (anche per fini competitivi) degli OdS.

S3 Osservazioni sulla determinazione e adeguamento delle garanzie prevalenti

– Si condividono le percentuali soglia individuate al punto 3.1.3 ai fini dell’adeguamento periodico relativo alla verifica di capienza della garanzia prevalente?

Enel condivide la riduzione delle percentuali di soglia indicate nel documento. Al contempo, si evidenzia che tale misura comporterà maggiori oneri finanziari e burocratici per le imprese di vendita oltre che un incremento degli oneri gestionali per tutti gli operatori, che ha senso sostenere soltanto ove tale incremento sia accompagnato da una previsione che garantisca anche la risoluzione del contratto in caso di inadempimento sulle garanzie, così come meglio illustrato al punto 1 del documento allegato alla presente risposta.

Sempre in tema di verifica della capienza delle garanzie ribadiamo anche in tale risposta il ns assenso ad approfondire la possibilità che tale attività possa essere svolta direttamente dal SII in occasione della verifiche di ammissibilità degli switching, così come proposto da codesta Autorità nel DCO 544/2017/R/com.

– Si condivide il meccanismo premiante? In considerazione del dimezzamento della garanzia, si ritiene corretta la scelta di determinare l’importo della garanzia in modo non proporzionale all’entità dei ritardati pagamenti?

Enel condivide in sostanza il meccanismo premiante, in particolare l’abolizione delle maggiorazioni delle garanzie previste dal CADE proporzionali al ritardo nel pagamento sostituite dall’immediata penalizzazione al valore massimo (6 mesi). Ciò in favore sia di una maggiore semplicità operativa e chiarezza verso i venditori sia di una maggiore copertura del rischio credito per i distributori.

Tuttavia sarebbe utile valutare la possibilità di verificare la puntualità dei pagamenti in modalità *rolling* e non a scadenze semestrali, proprio al pari di quanto oggi avviene per gli utenti che prestano forme reputazionali, in modo da consentire un adeguamento tempestivo della garanzia al verificarsi del secondo ritardo di pagamento. Tale previsione avrebbe anche il beneficio di rendere automaticamente e tempestivamente più adeguate le soglie di tolleranza previste al paragrafo 2.5 del CADE (di cui al punto successivo) determinate proprio in funzione della GAR. Viceversa, oggi, nel caso in cui un Utente riduca sensibilmente in un mese il suo portafoglio godrebbe, fino alla successiva verifica periodica delle garanzie, di un margine di tolleranza nella puntualità dei pagamenti maggiore del dovuto.

Evidenziamo infine che, coerentemente alla riduzione del 5,6% per la GAR a 3 mesi, si dovrebbe prevedere una riduzione proporzionale per la GAR a 6 mesi e dunque pari al 2,8%.

– Si ritiene che il margine di tolleranza applicato nella valutazione del requisito di “regolarità” sia stato correttamente determinato?

Enel condivide la riduzione del margine di tolleranza per la valutazione della puntualità dei pagamenti. Si richiede però di esplicitare che nelle suddette verifiche di puntualità, da condurre distintamente per importi a titolo di oneri di rete e di sistema, le grandezze IMPI e GAR della formula all’art. 2.5 comma c dell’All.B del CADE rappresentino esclusivamente la quota parte degli importi e della garanzia relativa agli oneri oggetto di verifica. Naturalmente anche in questo caso sarà necessario applicare un criterio forfetario per consentire una valutazione agevole degli importi da imputare fra le due poste in oggetto.

S4 Osservazioni sulla gestione delle garanzie complementari

– Si ritiene correttamente individuata la gestione della garanzia complementare?

In aggiunta a quanto già detto sul tema, la gestione delle garanzie a copertura degli OdS appare peggiorativa in termini di esposizione creditizia per i distributori, poiché la quantificazione avviene a scadenze fisse sulla base della consuntivazione degli OdS versati in finestre trimestrali, con conseguente incremento dell'esposizione fino a 7-8 mesi di fatturato (2 mesi in più rispetto all'attuale). A fronte di ciò la copertura del rischio credito risulta poi ulteriormente ridotta, fino ad un valore minimo di un mese in caso di trader virtuoso.

[OMISSIS]

Viceversa, condividiamo la previsione di concedere esclusivamente forme tradizionali di garanzia (deposito cauzionale e fidejussioni) per le garanzie complementari espressa ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2. Pertanto, non riteniamo opportuno consentire a chi si avvale di forme reputazionali alla data di entrata in vigore della nuova disciplina di mantenere la medesima forma, ciò sia in quanto – come indicato dall'Autorità stessa – queste non assicurano gli importi da coprire in maniera tangibile, sia perché risulterebbe discriminatorio nei confronti di chi, viceversa, non ne ha accesso in tale data. Peraltro si ritiene opportuno chiarire se proprio tali traders siano gli unici che, dopo averne perso i requisiti, possono riaccedere a rating e PCG ai sensi del paragrafo 4.3.

Agli utenti con rating che non superassero la verifica relativa all'ammontare di oneri versati nel trimestre precedente non sarebbe inoltre possibile escutere la quota parte della garanzia pari alla differenza tra il *targeting* e il versato.

Evidenziamo poi che l'introduzione della suddetta consuntivazione trimestrale costituisce un ulteriore adempimento da realizzare nella breve finestra temporale dei 10 giorni lavorativi in cui sono già richieste le verifiche di consistenza delle garanzie al portafoglio clienti e di puntualità dei pagamenti, più le eventuali conseguenti richieste di adeguamento.

Si ritiene opportuno infine esplicitare come la tolleranza per la verifica della puntualità di pagamento vada tarata rispetto alla quantificazione delle garanzie complementari, in quanto tali garanzie possono assumere valori variabili in modo graduale all'interno di un intervallo compreso tra 1 e 3 mesi, mentre i valori indicati per il calcolo delle garanzie prevalenti al paragrafo 3.3.2. (0.02 e 0.04) corrispondono, puntualmente, a soli due valori possibili di garanzia (6 e 3 mesi).

– Si ritengono correttamente individuate le tempistiche di cui al punto 4.2.7 per il reintegro della garanzia e per la prestazione delle forme tradizionali nei casi di cui al punto 4.3.1?

Sempre nel caso in cui la riforma dovesse prevedere le garanzie complementari, Enel ne condivide la revisione delle tempistiche ed in particolare l'introduzione della facoltà per il distributore di escutere immediatamente l'ammontare di garanzie corrispondente alla differenza tra il *targeting* e il valore effettivamente versato dal trader. Condividiamo altresì la contrazione delle tempistiche con cui, in caso di mancato adeguamento delle garanzie, il contratto di trasporto verrebbe risolto.

S5 Osservazioni in merito al meccanismo di reintegrazione

– Si condividono i criteri generali del meccanismo di reintegrazione? Si individuano modalità diverse da quelle rappresentate per il riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili? Motivare la risposta.

Enel condivide l'intento dell'Autorità di introdurre un meccanismo di riconoscimento degli OdS non più esigibili dalle imprese di distribuzione in linea con quelli già in vigore per gli esercenti i servizi di ultima istanza. Si sottolinea però la necessità che tale meccanismo sia efficace, rapido e facilmente accessibile.

– Si intendono adeguate le tempistiche individuate per la presentazione delle istanze di ammissione?

Enel condivide la previsione di un recupero *rolling* degli importi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sarebbe però opportuno chiarire esplicitamente procedura e tempistica dei relativi step non riportati nel DCO in oggetto.

– Le condizioni di accesso al meccanismo sono state correttamente individuate?

In merito all'obbligo per il distributore a porre in essere azioni di recupero anche in sede stragiudiziale e/o giudiziale espresso al punto 5.2.5. si ricorda che la gran parte dei crediti arretrati verso società di vendita sono immobilizzati in procedure concorsuali sulle quali gravano tempi lunghissimi di conclusione e che godono di attivi patrimoniali spesso insignificanti, trattandosi di società poco capitalizzate per loro natura. Il recupero crediti ordinario, al di fuori di procedure concorsuali, si chiude spesso con sostanziale esito negativo (solo qualche pignoramento di conti bancari ha dato qualche irrisorio risultato negli ultimi anni, peraltro immediatamente vanificato dalla richiesta formulata dai trader coinvolti di essere ammessi a procedure concorsuali). Il deposito di ricorsi per l'ammissione a procedure concorsuali, come già segnalato ad AEEGSI, ha infatti protetto i trader insolventi ed ha consentito agli stessi di creare nuove società con medesimi soci cui sono stati trasferiti clienti già associati al contratto di trasporto risolto; gli accordi transattivi successivi alla risoluzione risultano invece poco significativi e rari.

Si richiede pertanto di chiarire esplicitamente la possibilità di essere ammessi al meccanismo nel caso di contenziosi attivi che si protraggono oltre il termine ultimo per la presentazione dell'istanza stessa, chiarendo altresì le modalità di gestione delle partite incassate successivamente al reintegro.

– Vi sono ulteriori elementi da prendere in considerazione per determinare l'ammontare di reintegrazione? Motivare la risposta.

– Per la determinazione del livello efficiente degli importi reintegrati, dovrebbero essere presi in considerazione ulteriori elementi?

Si ritiene opportuno chiarire che all'interno dei crediti ammessi al reintegro siano inclusi anche quelli maturati per punti di prelievo non disalimentabili.

Non si condivide che ai fini della determinazione dell'ammontare di reintegrazione si debba imporre al distributore un gravoso "onere della prova" per dimostrare la propria efficienza al recupero dei

crediti, addirittura scendendo al livello di dettaglio relativo a singoli POD distaccati (si ricorda che può trattarsi di dati dell'ordine anche di diverse decine di migliaia di punti).

Si segnala inoltre che la determinazione dell'ammontare di reintegrazione non escluda crediti maturati nell'ambito di casistiche per cui già sono in vigore forme di indennizzo quali, ad esempio, la sospensione della fornitura (prestazione circa la quale l'art. 11 del TIMOE prevede indennizzo specifico in caso di mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione).

– Quali ulteriori azioni e/o attività potrebbero essere prese in considerazione ai fini della minimizzazione degli importi da reintegrare?

– Si condividono le modalità di recupero dei crediti non altrimenti recuperabile? Quali altri meccanismi potrebbero essere valutati?

Per le ragioni espresse nelle osservazioni generali, qualunque sia la soluzione che verrà adottata in merito alla revisione del CADE su garanzie e OdS, è necessario prevedere il reintegro degli oneri di rete rimasti inesigibili in seguito a risoluzione del contratto di trasporto oggi non coperti dagli attuali meccanismi tariffari. Peraltro, tale necessità è ancora più evidente se si pensa che, ai sensi del CADE vigente, non è possibile oggi per i DSO tutelarsi attraverso la scelta sulle tipologie delle garanzie da poter accettare e sugli istituti emittenti (si veda per questo quanto riportato al punto 3. dell'allegato). Anche per questo motivo, quindi, nel caso di inadempienze/default del trader l'eventuale scoperto, al netto delle garanzie incassate, non può che essere reintegrato dal sistema.

S6 Osservazioni in merito alle tempistiche di entrata in vigore

– Si intravedono criticità relativamente ai tempi di entrata in vigore descritti? Se sì, motivare.

La possibilità di applicare tale soluzione “fin da subito” ed in particolare da Gennaio 2018 appare da escludersi per l'impossibilità oggettiva di realizzare per tempo i numerosi sviluppi informatici richiesti (alcuni sistemi informativi sarebbero da rifare ex novo) e che in ogni caso assorbirebbero risorse, provocando possibili disservizi.

In particolare l'applicazione a partire dalla verifica trimestrale di aprile 2018 sarebbe impossibile a realizzarsi, dovendo già disporre, alla data di eventuale avvio, di ogni sistema pronto per il calcolo separato di OdS ed OdR e di metodi e sistemi affidabili di rendicontazione.

– Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione della garanzia prevalente e della garanzia complementare in sede di prima attuazione?

A fronte del complicato calcolo delle garanzie da prestare in prima applicazione nel mese di aprile 2018 i distributori godrebbero di una copertura al più pari a 3 mesi di fatturato, valore di cui sono mediamente già in possesso verso la quasi totalità dei traders. Si suggerisce pertanto di rimandare la prima determinazione a ottobre 2018 e a tale termine riferire la prima verifica semestrale di puntualità dei pagamenti.

- Si ritiene che il primo periodo di applicazione del meccanismo di reintegrazione sia stato correttamente individuato? Motivare la risposta in caso contrario.***
- Si ritengono congrue le misure proposte per reintegrare gli oneri altrimenti non recuperabili descritte nel paragrafo 7.2?***

Ribadiamo che i meccanismi in oggetto debbano trovare applicazione a partire dall'entrata in vigore del CADE ovvero dal 1 Gennaio 2016 e, in ogni caso, come minimo reintegrare tutti i crediti maturati dalle sentenze del TAR Milano da cui sono scaturite da parte di alcuni trader le contestazioni e i mancati versamenti degli OdS.

Roma, 29 Settembre 2017

Misure integrative di revisione del CADE

GARANZIE

1. Mancato adeguamento delle garanzie

In occasione delle verifiche periodiche di dimensionamento delle garanzie prestate sotto forma di fideiussione, deposito cauzionale o PCG, a fronte del mancato adeguamento delle stesse a seguito di una variazione del portafoglio clienti, l'unica misura prevista dal CADE è il blocco del portale al fine di inibire al venditore la presentazione di ulteriori richieste di *switching*. Ciò naturalmente per evitare altre acquisizioni di clienti da parte di un utente dimostratosi già inadempiente e non accrescere ancora di più l'esposizione creditizia del distributore. Tuttavia, tale misura appare insufficiente in quanto l'utente può continuare ad usufruire del servizio di trasporto per il portafoglio già acquisito nonostante le garanzie possedute dal DSO sono divenute inadeguate al nuovo portafoglio clienti. Evidenziamo a tal proposito l'esistenza di trader che si trovano in tali condizioni (portale bloccato e garanzie inadeguate) praticamente dall'avvio del CADE! Sarebbe dunque necessario prevedere che a fronte dell'inadempimento, decorso un ulteriore periodo di tempo (ad es. un mese) senza che l'utente provveda all'adeguamento delle garanzie, si possa procedere alla risoluzione del contratto di trasporto proprio per la mancanza delle garanzie dovute. D'altra parte tale penalizzazione sarebbe del tutto analoga a quanto previsto dal Codice nei casi di mancato reintegro di garanzie escusse o di mancato rilascio ad es in fase di prima attivazione in cui, infatti, il contratto non viene proprio attivato.

L'introduzione di una tale previsione necessiterebbe, naturalmente, di una disposizione transitoria di raccordo che "riassegni" il termine sopra indicato agli utenti che hanno il portale bloccato onde consentire ai medesimi di poter procedere all'adeguamento delle garanzie.

2. Mancato adeguamento delle garanzie e parallelo mancato pagamento dei corrispettivi del trasporto

Laddove l'utente non abbia adeguato le proprie garanzie e sia anche inadempiente rispetto ai corrispettivi del trasporto, una volta rimasti senza esito i solleciti e le diffide per il mancato pagamento, il distributore procede all'escussione di una garanzia (quella prestata originariamente) che è naturalmente sottodimensionata rispetto a quella dovuta.

[OMISSIS]

Peraltro, nell'ipotesi in cui l'utente presti le nuove e ridotte garanzie, non è chiaro quali ulteriori azioni potrebbe comunque adottare il distributore ai sensi del CADE per "difendersi" dal rischio credito rispetto ad uno scoperto già maturato proprio nel periodo in cui l'utente non ha provveduto all'adeguamento delle garanzie.

[OMISSIS]

Si propone quindi di interpretare in maniera estensiva quanto già disposto dall'art. 5.5 dell'Allegato B del CADE secondo cui, *"qualora, per qualunque motivo, l'escussione della garanzia non vada a buon fine, il contratto di trasporto si intende risolto"*. In particolare, andrebbe esplicitato che se la

garanzia è incapiente rispetto all'esposizione effettiva dell'utente di cui all'art. 5.6 dell'Allegato B del CADE, l'escussione si intende come non andata a buon fine e pertanto il contratto è risolto. In questo modo, quindi, a fronte di gravi inadempienze si accorcerebbero le tempistiche di risoluzione e la relativa esposizione creditizia. Tale fattispecie coprirebbe tutti i casi di eventuale incapacienza delle garanzie, quindi anche quelli che si verificherebbero in ragione di un repentino aumento dei POD per il quale, nonostante il distributore abbia ai sensi dell'art. 2.15 dell'Allegato B del CADE chiesto immediatamente l'adeguamento, l'utente non abbia prestato la medesima garanzia.

[OMISSIS]

3. Solvibilità del fideiussore

[OMISSIS]

Al proposito rileviamo che le garanzie assicurative non sono previste nel Codice di rete di Terna; conseguentemente, anche una loro esclusione dal CADE non costituirebbe una inammissibile eccezione. Diversamente è quanto mai necessario prevedere dei solidi requisiti di affidabilità creditizia (rating) per i soggetti ammessi al rilascio di tali garanzie.

Tale intervento permetterebbe di avere un quadro certo e chiaro degli istituti di riferimento, al di fuori del quale potrebbe essere lasciata al distributore la facoltà di effettuare un controllo preliminare sull'istituto emittente, riservandosi eventualmente di non accettare la garanzia proposta laddove, in base ai dati disponibili, lo stesso risultasse palesemente non affidabile dal punto di vista della solvibilità.

A tal proposito, è stato **lo stesso Consiglio di Stato nella recente sentenza 1266/2017** (cosiddetta **sentenza CERVED**) a riconoscere come non possa dirsi legittimo *“un sistema basato sulla regola per cui il soggetto nei cui riguardi una garanzia deve operare non possa, in primo luogo, decidere se e quali garanzie accettare a copertura di propri rischi (rectius, decidere in ordine agli emittenti tali garanzie) e, al tempo stesso, debba poi comunque accollarsi le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità ed ineffettività delle garanzie ricevute”*.

Alla luce di tale importante decisione, riteniamo che il distributore possa valutare in sede di accettazione della garanzia l'affidabilità della stessa richiedendone anche la sostituzione sia quando il fideiussore risulti insolvente (rispetto a precedenti richieste) sia se vi siano fondati motivi che facciano ritenere che l'insolvenza possa manifestarsi a breve. Il termine per la sostituzione potrebbe essere pari a quello previsto in caso di richiesta di adeguamento ordinario delle garanzie (entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta).

4. Restituzione delle garanzie

Riteniamo utile valutare l'ipotesi in cui in caso di diminuzione del perimetro dei punti di prelievo e quindi di adeguamento in riduzione delle garanzie, le stesse possano essere restituite solo dopo che l'utente abbia regolato i corrispettivi relativi al servizio erogato nei periodi antecedenti la verifica stessa. Inoltre, nel caso in cui un Utente presenti una contestazione che sospenda gli effetti di solleciti e diffide del relativo ciclo di fatturazione dovrebbe prevedersi che il Distributore non debba

procedere alla restituzione delle garanzie fino a quando la contestazione non venga risolta; ciò allo scopo di consentire al distributore di poter escutere una garanzia capiente, nel caso in cui l'utente non provveda ad effettuare il versamento di quanto dovuto dopo il rigetto della contestazione medesima.

5. Quantificazione della garanzia alla stipula del contratto

Si richiede di valutare la possibilità di prevedere che anche la quantificazione delle garanzie in fase di attivazione di un nuovo contratto di trasporto sia posta in capo al distributore invece che, come oggi previsto, direttamente al trader, per evitare che le garanzie vengano strumentalmente sottostimate da quest'ultimo come già avvenuto in diversi casi verificatisi a far data dall'entrata in vigore del CADE e quindi con gli stessi rischi evidenziati al punto 1.

6. Interessi di Mora per Ritardi nei pagamenti

Sarebbe utile confermare esplicitamente che, in considerazione dell'entrata in vigore dello standard della fatturazione dei corrispettivi del servizio di trasporto - avvenuta ormai lo scorso mese di Maggio, è possibile dar seguito all'applicazione degli interessi di mora maggiorati, previsti all'Art 6 dell'Allegato C del CADE, in caso di ritardi di pagamento superiori a 45 giorni. La richiesta nasce dal fatto che la delibera 268/2015/R/eel rimandava ad un successivo provvedimento l'applicazione di tale previsione proprio nelle more dell'entrata in vigore della suddetta standardizzazione delle fatture di trasporto.

Roma, 29 settembre 2017